Allegato A



COMUNE DI MARSICOVETERE

REGOLAMENTO

DEI BENEFICI ECONOMICI

(art. 12 della Legge 241/1990 e art. 26 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.)

**Sommario**

Articolo 1 - Oggetto……………………………………………………………………………… …………. 3

Articolo 2 - Ambito di applicazione………………………………………………………………………….…3

Articolo 3- Benefici…………………………………………………………………………………… ……….3

Articolo 4 - Divieto di erogazione………………………………………………………………………… ….3

Articolo 5 - Criteri ……………………………………………………………………………………………...3

Articolo 6 - Modalità di erogazione- concessione beni immobili e mobili ……………………..……4

Articolo 7 - Procedura/criteri di concessione……………………………………………………………………4

Articolo 8 - Contenuto della convenzione………………………………………………………………………4

Articolo 9 - Norme comuni………………………………………………………………………………………5

Articolo 10 - Obblighi del fruitore ………………………………………………………………………………5

Articolo 11 - Responsabilità del fruitore …………………………………………………………………………5

Articolo 12 - Divieto di mutamento di destinazione e di sub rapporto……………………………………………6

Articolo 13 - Recesso dal rapporto…………………………………………………………………………………6

Articolo 14 - Restituzione dell’immobile …………………………………………………………………………6

Articolo 15 - Risoluzione del rapporto per inadempienze ………………………………………………………...6

Articolo 16 - Concessione Temporanea……………………………………………………………………………6

Articolo 17 - Patrocinio ……………………………………………………………………………………………7

Articolo 18- Modalità di erogazione dei contributi e delle sovvenzioni…………………………………………...7

Articolo 19 - Entrata in vigore e pubblicità ………………………………………………………………………. 7

**TITOLO 1**

**Articolo 1 –Oggetto**

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 12 della legge 241/1990 e ss.mm.ii., criteri e modalità per la concessione di contributi materiali ed immateriali, contributi e sovvenzioni a soggetti pubblici e privati.

**Articolo 2 – Ambito di applicazione**

L’amministrazione può riconoscere benefici- nelle forme di cui al successivo art.3 - ad associazioni, fondazioni, enti, organismi, comitati pubblici e privati senza fine di lucro, per lo svolgimento di attività, progetti, manifestazioni, iniziative:

* culturali, turistiche, celebrative, istituzionali;
* educative e formative;
* di prevenzione e recupero del disagio giovanile;
* socio-assistenziali e socio sanitarie;
* di promozione della salute;
* di salvaguardia dei diritti umani, integrazione sociale e comunitaria;
* a carattere sportivo e ricreativo;
* di tutela e valorizzazione dell'ambiente,anche urbano, oltre che di sostenibilità ambientale (es. progetti ispirati ai principi della smart city);
* di protezione civile;
* di promozione dello sviluppo economico;
* di valorizzazione e promozione del patrimonio storico-culturale.

**Articolo 3 –Benefici**

1. I benefici, oggetto del presente, si distinguono in:
* contributi “materiali”, che ricomprendono ogni forma di attribuzione gratuita, o parzialmente gratuita, del godimento di un bene, mobile o immobile;
* contributi “immateriali”, il più noto dei quali è il “patrocinio gratuito”, il riconoscimento del valore civile, morale o culturale di un'iniziativa, evento o manifestazione, espressione della simbolica adesione dell’amministrazione e che, pertanto, consente di far uso dei simboli dell’Ente nel pubblicizzare l’iniziativa, l’evento, la manifestazione. Il patrocinio è privo di beneficio economico.
* Contributi -Per contributi si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento degli scopi di cui al precedente art.2.
* Sovvenzioni- Per concessione sussidi si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità dei cittadini così come enunciato dall’art.38 della costituzione;

**Articolo 4–Divieto di erogazione**

1. Non possono ottenere i benefici, movimenti e partiti politici, né manifestazioni ed eventi di stampo politico, né coloro che abbiano pendenze amministrative e/o contabili con l’amministrazione.

**Articolo 5 – Criteri**

1. Per l’attribuzione dei benefici economici, gli uffici applicano i criteri generali seguenti:
* i settori oggetto di contributo devono necessariamente rientrare in quelli elencati nell’art. 2 del presente regolamento.

Devono dimostrare, altresì,

* un grado di interesse per la collettività locale (il grado di interesse va adeguatamente motivato);
* grado di coerenza con le linee programmatiche dell'amministrazione;
* compatibilità finanziaria dell’operazione;
* ricadute sulla crescita economica, culturale e sociale della comunità locale e dell’intero territorio comunale.

**TITOLO II**

**CONCESSIONI BENI IMMOBILI OD IMMOBILI**

**Articolo 6–Modalità di erogazione**

1. L’ attribuzione del godimento dei beni immobili o mobili avverrà secondo la procedura di seguito descritta. Gli immobili comunali o parte di essi, appartenenti al patrimonio disponibile possono essere concessi in uso con le seguenti modalità:
2. come sede degli enti iscritti al Registro Unico Nazionale del terzo settore, ad eccezione dell’imprese sociali (art. 71 del Decreto legislativo 117 del 2017); in tal caso**, il concessionario del bene ha l’onere di effettuare sull’immobile con proprie spese e a propria cura gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell’immobile**;
3. per iniziative di varia natura e da sottoporre a congrua valutazione,purché rivestano carattere di interesse per la comunità (il carattere va adeguatamente motivato);
4. come sede di Associazioni/Fondazioni/Comitati pubblici e privati, enti, organismi senza fini di lucro;

**Art. 7– Procedura**

1. L’ Amministrazione comunale entro il 31 gennaio con delibera di G.C. individua i beni immobili da locare o da concedere in comodato,in sede di prima applicazione la deliberazione dovrà essere adottata entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente regolamento.
2. All’uopo viene predisposto un bando; i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
* insussistenza a carico del Rappresentante legale di cause di incapacità di contrarre con la P.A.;
* possesso dei requisiti di moralità professionale;
* dimostrazione di adeguata attitudine, da valutarsi con riferimento all’attività svolta e da intendersi come concreta capacità di operare e di realizzare le attività per le quali viene chiesta la concessione dell’immobile. A titolo meramente esemplificativo potranno essere valutati, tra l’altro, servizi già svolti per altre amministrazioni pubbliche, esistenza di sedi operative ubicate sul territorio comunale o in Comuni limitrofi, attività di formazione somministrata ai propri iscritti relativi ai servizi per i quali viene richiesta la concessione dell’immobile;
* Utilizzo dell’immobile per lo svolgimento di una delle attività di cui al punto 2 del presente regolamento.

Per l’ipotesi in cui dovessero pervenire, nei termini previsti dal bando, due o più istanze riguardanti il medesimo immobile, il bene verrà dato - previa procedura competitiva - a colui il quale offrisse un corrispettivo per la concessione. A tal proposito, il Responsabile del servizio inviterà i concorrenti a formulare un’offerta ed assegnare il bene a colui il quale avrà offerto il corrispettivo più alto. In caso di offerta paritaria si procederà con un sorteggio.

**Art. 8 - Contenuto della convenzione**

1. La convenzione deve prevedere:
* la durata, l’orario d’uso, la facoltà per il Comune di ispezionare i locali, le spese eventuali a carico del fruitore per i consumi di acqua, energia elettrica, gas, la dichiarazione di assunzione di responsabilità con riguardo all’uso del bene e ai danni eventualmente provocati allo stesso o a terzi, oltre a eventuali altre clausole giudicate necessarie in relazione alle caratteristiche dell’immobile.
* La durata del rapporto è stabilita nel singolo atto di comodato.

**Art. 9 -Norme comuni**

1. In ogni caso, il fruitore del bene immobile di proprietà comunale deve utilizzare l’immobile direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali lo stesso è stato concesso.
2. Nell’utilizzo degli immobili i fruitori devono a osservare e far osservare la maggior diligenza nell’utilizzazione dell’immobile in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o all’immobile, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune; in modo tale da mantenerlo nello stato di efficienza in cui l’hanno ricevuto.
3. Il Comune si riserva la facoltà di eseguire in qualsiasi momento sopralluoghi presso gli immobili concessi in uso, per accertarne il corretto utilizzo.

**Art. 10–Obblighi del fruitore**

1. Il fruitore deve:
* a) garantire la pulizia dei locali, la sicurezza, l’ordine e la sorveglianza dell’immobile durante lo svolgimento delle attività;
* b) riconsegnare i locali nelle condizioni, anche igieniche, in cui li aveva ricevuti in consegna;

**Art. 11 - Responsabilità del fruitore**

1. Il fruitore è responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati, per fatto a lui imputabile, all’immobile e a eventuali arredi e attrezzature ivi presenti, per l’intero periodo di durata della fruizione.
2. Lo stesso è responsabile in via esclusiva dell’attività esercitata all’interno dei locali per i quali ha ottenuto la disponibilità all’utilizzo e per le eventuali difformità d’uso.
3. Lo stesso assume personalmente anche la responsabilità in ordine agli eventuali oneri finanziari previsti dall’atto di concessione (a titolo esemplificativo utenze).
4. Tutti i danni causati direttamente e indirettamente a locali e alle relative attrezzature durante la concessione d’uso, devono essere risarciti all’Amministrazione comunale.
5. L’Amministrazione comunale provvede alla verifica delle responsabilità, all’eventuale contestazione degli addebiti al responsabile e al successivo recupero delle somme dovute a titolo di risarcimento danni.

**Art. 12 - Divieto di mutamento di destinazione e di sub rapporto**

È fatto assoluto divieto di modificare la destinazione d’uso o di concedere sub comodato e di far gestire a terzi i beni oggetto di fruizione senza esplicita autorizzazione comunale, pena la risoluzione ipso iure del contratto.

**Art. 13 – Recesso dal rapporto**

1. Il comodatario può recedere dal rapporto mediante istanza scritta dandone comunicazione all’Amministrazione comunale in forma scritta con un preavviso di almeno un mese. Il recesso esclude in ogni caso il diritto alla restituzione di eventuali costi già sostenuti.
2. Da parte sua, l’Amministrazione, qualora dovessero richiederlo esigenze superiori di pubblico interesse da comprovarsi e motivarsi, potrà rientrare nella disponibilità dei locali dati in comodato mediante preavviso di giorni 15 da formularsi informa scritta. In tal caso il comodatario avrà diritto ad essere indennizzato di eventuali costi sostenuti e non ammortizzati.

**Art. 14– Restituzione dell’immobile**

Il fruitore è sempre tenuto a restituire il bene nello stato della sua originaria consistenza, salvo il normale deterioramento dovuto all’uso.

**Art. 15 – Risoluzione del rapporto per inadempienze**

1. Costituisce motivo di risoluzione:
* la realizzazione di interventi senza preventiva autorizzazione;
* l’utilizzo anche solo temporaneo del bene per finalità diverse da quelle previste nel contratto, in assenza di autorizzazione dell’Amministrazione comunale;
* la violazione del divieto del sub comodato,in assenza di esplicita autorizzazione;
* per le associazioni: lo scioglimento;
1. La pronuncia di risoluzione è preceduta dalla contestazione degli addebiti comunicati al fruitore per mezzo di raccomandata A/R; il concessionario ha la facoltà di controdedurre entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione.
2. In ogni caso rimane salva la facoltà del Comune nella persona del Responsabile del Procedimento di irrogare per le ipotesi di violazione commesse dall’utilizzatore una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 secondo quanto previsto dall’art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

**Art. 16 – Concessione Temporanea**

1. Si intende per concessione temporanea quella di durata inferiore a mesi uno oppure quella occasionale. In detta ipotesi i soggetti interessati dovranno presentare una richiesta al Sindaco, su apposito modulo predisposto dall’Amministrazione comunale, sottoscritto dal legale rappresentante o responsabile dell’Associazione.
2. La domanda deve contenere:
* denominazione dell’Associazione e generalità del legale rappresentante o responsabile;
* indicazione del tipo di attività svolta;
* individuazione dell’immobile e relativi orari di utilizzo;
1. Contestualmente alla domanda deve essere sottoscritta una dichiarazione con la quale il richiedente solleva il Comune di Marsicovetere da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che possano derivare a persone o a cose, in conseguenza della concessione in uso dell’immobile.
2. Il richiedente è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni

**Articolo 17–Patrocinio**

1. Il patrocinio gratuito dell’Ente, privo di beneficio economico, consiste nel riconoscimento del valore civile, morale o culturale di un'iniziativa, evento o manifestazione, ed è espressione della simbolica adesione dell’Ente. Il patrocinio consente di far uso dei simboli dell’Amministrazione nel pubblicizzare l’iniziativa, l’evento, la manifestazione.
2. I soggetti interessati ad ottenere il patrocinio presentano domanda all'Amministrazione, descrivendo puntualmente l’iniziativa da svolgere.
3. Il patrocinio gratuito, quindi che non prevede l’elargizione di altri benefici economici o materiali, è concesso direttamente dal Sindaco, o dall’Assessore di riferimento, con propria comunicazione.

**TITOLO III**

**Art. 18 - Modalità di erogazione dei contributi e delle sovvenzioni**.

L’ammontare dei contributi e/o delle sovvenzioni da erogare nel corso dell’esercizio finanziario e la loro destinazione vengono determinati dal Consiglio comunale in sede di esercizio finanziario.

Tale ammontare è suscettibile di variazione durante l’esercizio finanziario. Successivamente la Giunta Comunale, in sede di predisposizione di PEG, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, affida al responsabile del servizio il budget complessivo di contributi e/o sovvenzioni con l’obiettivo di erogarlo nel rispetto delle finalità disposte dal consiglio.

Il responsabile del servizio, con propria determinazione, provvede alla erogazione del contributo e/o della sovvenzione ai soggetti di cui sopra nei limiti dell’ammontare determinato dalla Giunta Comunale, in sede di PEG e/o atto equipollente.

Tali contributi possono essere erogati previa apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile di ragioneria e previa analitica rendicontazione.

**Art. 19 – Entrata in vigore e pubblicità**

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione;

 L’entrata in vigore comporta l’abrogazione di qualsiasi normativa regolamentare incompatibile con lo stesso regolamento.

1. Il presente viene pubblicato sul sito web del comune, in “Amministrazione trasparente”(sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”), a norma dell’art. 26 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., nonché nella raccolta dei regolamenti.